



Spett.le Agenzia delle Dogane

Io sottoscritto Andrea Cesare Annoni in qualità di amministratore unico conferisce ai dichiaranti della CAD Dogana consulting s.r.l. mandato professionale a rappresentarla in dogana, in rappresentanza diretta o indiretta, e dichiaro sotto la mia personale responsabilità che la merce contenuta nella spedizione di cui a fattura nr. 107 del 05/05/2021 non è vincolato a licenze di esportazione e che la merce riferita alla documentazione in oggetto:

DICHIARAZIONE DI WASHINGTON (certificato Y900)

non rientra tra quelle protette dalla Convenzione di Washington, come da Reg (CE) n. 2117/19 e successive modifiche, relativo alla protezione di specie della flora e fauna selvatiche.

DICHIARAZIONE PER DUPLICE USO (certificato Y901)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 1749/20 e successive modifiche che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (Dual Use) e pertanto destinata ad uso civile.

DICHIARAZIONE PER L'OZONO (certificato Y902)

non rientra nell'elenco dei beni ritenuti dannosi per l'ozono elencati nel Reg. (CE) n. 1005/09 e successive modifiche.

DICHIARAZIONE PER BENI CULTURALI (certificato Y903)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (CE) n. 116/09 del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo all'esportazione di beni culturali.

DICHIARAZIONE TORTURA E REPRESSIONE (certificato Y904-Y906)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei beni come da reg.to 125/2019, relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzare per la pena di morte, per la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli inumani o degradanti

DICHIARAZIONE PER SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE (certificati Y916 - Y917)

non rientra nel campo di applicazione del Reg. (CE) 649/12 recante disposizioni in materia di esportazioni e importazioni di sostanze chimiche pericolose.

DICHIARAZIONE PER MERCE DESTINATA IN (certificati Y920 - Y921)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal:

Reg. (CE) 314/04 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe;

Reg. (CE) 174/05 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Costa D'Avorio;

Reg. (CE) 329/07 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Repubblica popolare democratica di Corea;

Reg. (CE) 194/08 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Myanmar;

Reg. (UE) 204/11 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Libia;

Reg. (UE) 36/12 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti della Siria;

Reg. (UE) 267/12 e successive modifiche e attuazioni, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran;

Reg. (UE) 747/14 e successive modifiche, concernente misure restrittive nei confronti del Sudan.

DECISIONE 2014/512/PESC DEL CONSIGLIO del 31 luglio 2014 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

DICHIARAZIONE PER PELLICCE DI CANI E GATTI (certificato Y922)

non consiste in pellicce di cane e di gatto e di prodotti che le contengono, come previsto dal Reg. (CE) n. 1523/07 che ne vieta la commercializzazione, l'importazione e l'esportazione.

Prodotto non soggetto **alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (certificati Y923)**

DICHIARAZIONE PER GAS FLUORATI AD EFFETTO SERRA (CERT. Y926)

La merce riferita alla documentazione in oggetto non rientra nell'elenco dei prodotti e apparecchiature che contengono gas fluorati ad effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas, elencati nell'allegato II del reg.to CE 1005/2009 e successive modificazioni

DICHIARAZIONE PER MERCE CHE POTREBBE ESSERE UTILIZZATA PER LA PENA DI MORTE, L/A TORTURA O PER ALTRI TRATTAMENTI O PENE CRUDELI, INUMANE O DEGRADANTI (certificati Y904 - Y905 - Y906 - Y908)
non rientra nell'elenco dei beni previsti da Reg. (CE) 1236/05 relativo al commercio di determinate merci che potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti.



Prodotto non soggetto **alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190) (certificato Y923)**

(**4099**) trattasi di articoli diversi da quelli di cui al regolamento (CE) N.1210/2003 (GU L 169) e quindi non soggetto a restrizioni.

(**4999**) Prodotti, che non contengono o non dipendono da sostanze che riducono lo strato di ozono (reg.to 1005/09)

(**3249**) Prodotti che non sono miscugli di sostanze classificate elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 111/2005 che possono essere usate per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope

DICHIARAZIONE Y935 (certificato Y935)

non rientra nell'elenco dei beni previsti dal Reg. (UE) 1332/13 e successive modifiche, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria.

DICHIARAZIONE PER RUSSIA (certificato Y939)

non rientra tra quelle elencate nell'allegato II del Reg. (UE) 833/14 concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina.

DICHIARAZIONE PER Y923

Prodotto non soggetto alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 (GUCE L 190)

DICHIARAZIONE PER Y924

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/852

COVID-19

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2020/402 del 14 marzo 2020

IRAN

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/1861 del 18/10/2015

Merci che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1862 del 18/10/2015

Luogo e data,

Milano, 05/05/2021

Firma incaricato autorizzato e carica aziendale